



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA MATTEOTTI
20018 SEDRIANO (MI) – Via Matteotti, 8 – C.M. MIIC865006
Codice Fiscale 93018920152
Codice univoco d'ufficio UFHT3Q
Tel. 02/90 23 572
e-mail: miic865006@istruzione.it
posta certificata.: miic865006@pec.istruzione.it

Circ 125

Alle famiglie
A tutto il personale
IC Matteotti

Oggetto: Rilevanti modifiche nel caso di assenze degli alunni e segnalazione autorità

Il Decreto Legge 123/2023, noto come “Decreto Caivano”, che è stato convertito in via definitiva con la Legge 13 novembre 2023, n. 159, recante: “*Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale*”, ha **introdotto rilevanti modifiche nella gestione delle ASSENZE SCOLASTICHE DEGLI ALUNNI E DELLE ALUNNE** e alla vigilanza sull’adempimento dell’obbligo di istruzione.

In particolare l’articolo 114 del D. Lgs. n. 297/1994, emendato dalla Legge, rubricato “*vigilanza sull’adempimento dell’obbligo di istruzione*”, ha introdotto una nuova fattispecie di reato (art. 570 ter) e richiede che le scuole monitorino attentamente le assenze degli studenti.

Al fine di garantire un’efficace attuazione della norma, la presente circolare richiama il ruolo fondamentale di vigilanza e di intervento sull’assolvimento dell’obbligo di istruzione da parte dell’Istituto Scolastico.

Ai sensi dell’art. 1, co. 622 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, “*L’istruzione impartita per almeno **dieci anni è obbligatoria** ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno d’età* “. **Quindi dai 6 ai 16 anni di età la frequenza scolastica è obbligatoria.** Tali anni comprendono gli otto anni del primo ciclo di istruzione e i primi due anni del secondo ciclo, che possono essere frequentati in una scuola secondaria di secondo grado o nei percorsi di istruzione e formazione professionale regionale. Inoltre non assolve l’obbligo scolastico quel giovane che, nonostante il compimento dei 16 anni, non abbia raggiunto i **10 anni di frequenza oggettiva**.

Alla luce delle novità introdotte, le due ipotesi previste dall’art. 114 del T.U. sono le seguenti:

- **MANCATO ADEMPIMENTO DELL’OBBLIGO SCOLASTICO:** situazione del minore che, pur essendo obbligato a frequentare la scuola, non risulta iscritto

presso una scuola del sistema nazionale di istruzione.

- **ELUSIONE DELL'OBBLIGO DI ISTRUZIONE:** situazione in cui il minore risulta assente da scuola per più di **quindici giorni**, anche non consecutivi, **nel corso di tre mesi**, senza giustificati motivi o assenze di un quarto del monte ore annuale personalizzato, senza giustificati motivi.

MANCATA ISCRIZIONE

Per il controllo relativo alla **MANCATA ISCRIZIONE**, c'è l'obbligo, da parte della scuola, nella figura del Dirigente Scolastico, di trasmettere al Sindaco, entro il mese di ottobre, i dati relativi a tutti i minori soggetti all'obbligo di istruzione regolarmente iscritti (la normativa in questione prevede l'istituzione di un'*Anagrafe nazionale dell'istruzione*, ANIST, che consentirà più agevolmente ai Sindaci di individuare i minori non in regola con l'obbligo).

ELUSIONE DELL'OBBLIGO DI ISTRUZIONE

In merito all'**ELUSIONE DELL'OBBLIGO DI ISTRUZIONE**, l'attenzione della scuola deve essere massima e si sostanzia come segue.

Ai sensi dell'art. 114 comma 4 del T.U., è necessario verificare costantemente la frequenza degli studenti e delle studentesse soggetti all'obbligo di istruzione, individuando:

- coloro che sono **assenti per più di quindici giorni, anche non consecutivi**, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi;
- coloro la cui **mancata frequenza ammonta ad almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato** senza giustificati motivi.

COSA AVVIENE

Nel caso si dovessero verificare tali casi (mancato adempimento o elusione dell'obbligo scolastico) la Dirigente Scolastica, tramite la segreteria, trasmetterà la comunicazione al **responsabile dell'adempimento dell'obbligo d'istruzione** (d'ora in avanti **RODI**, ossia il genitore\tutore\.), invitandolo a ottemperare.

Nel caso in cui lo **studente non riprenda la frequenza entro sette giorni dalla comunicazione**, la Dirigente Scolastica provvederà ad avvisare, entro ulteriori sette giorni, **il Sindaco** affinché questi proceda **all'ammonizione del RODI** invitandolo a rispettare la normativa.

Qualora il **RODI**, ammonito dal Sindaco, per assenze ingiustificate del minore durante il corso dell'anno scolastico tali da costituire elusione dell'obbligo di istruzione, non provi di procurare altrimenti l'istruzione del minore o non giustifichi con motivi di salute documentati, o con altri impedimenti gravi, l'assenza del minore dalla scuola, o non ve lo conduca entro una settimana dall'ammonizione, **è punito con la reclusione fino a un anno**.

Si invitano pertanto i genitori/tutori:

- a controllare le assenze dei propri figli e a giustificarle tempestivamente.
- Inoltre nel caso in cui i genitori prevedano delle assenze prolungate per giustificati motivi, si invitano a trasmettere alla segreteria didattica il modulo 1 "*dichiarazione della famiglia per assenze prolungate*".

- Giustificare attraverso il “Modulo n. 4 - Dichiarazione della famiglia motivazione assenze” **tutte le assenze per motivi non giustificati nel 1^ quadrimestre ENTRO E NON OLTRE IL 10 FEBBRAIO.**

N.B. i motivi giustificabili per le assenze scolastiche sono:

- **Documentati motivi di salute**
- **Grave e motivati motivi familiari.**

Si riporta di seguito il nuovo articolo del Codice Penale - Libro Secondo - Dei delitti in particolare - Titolo XI - Dei delitti contro la famiglia - Capo IV - Dei delitti contro l'assistenza familiare.

Art. 570 ter

*Il responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione che, ammonito ai sensi dell'articolo 114, comma 1 del testo unico di cui al D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, non prova di procurare altrimenti l'istruzione del minore o non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, la mancata iscrizione del minore presso una scuola del sistema nazionale di istruzione, o non ve lo presenta entro una settimana dall'ammonizione, è punito con la **reclusione fino a due anni.***

*Il responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione che, ammonito ai sensi dell'articolo 114, comma 4, del testo unico di cui al D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 per assenze ingiustificate del minore durante il corso dell'anno scolastico tali da costituire **elusione dell'obbligo di istruzione**, non prova di procurare altrimenti l'istruzione del minore o non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, l'assenza del minore dalla scuola, o non ve lo presenta entro una settimana dall'ammonizione, è punito con la **reclusione fino a un anno.***

Nel ringraziare per la collaborazione si porgono cordiali saluti.

Sedriano, 31/01/2025

Il Dirigente Scolastico
Marzia Monica Costa



il Dirigente scolastico
COSTA MARZIA MONICA
31/01/2025 16:11:48